PROROGA DEI POTERI DEL R. COMMISSARIO DELL'ISTITUTO DI SANTO SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I poteri del R. commissario straordinario per l'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma sono prorogati di due anni.

Egli e' assistito da una Commissione consultiva da lui presieduta, il parere della quale e' obbligatorio per le deliberazioni soggette ad approvazione tutoria. La Commissione e' composta di sei membri, da nominare con decreto Ministeriale; tre fra funzionari dell'Amministrazione dell'interno; uno tra i consiglieri provinciali; uno tra i consiglieri comunali; uno tra i membri della Congregazione di carita' di Roma. Ai membri governativi puo' essere delegata la direzione di determinati servizi ospitalieri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Versione in vigore dal 21 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei poteri del R. commissario dell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti in Roma
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-poteri-del-r-commissario-dell-istituto-di-santo-spirito/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it